

NORME TRANSITORIE
(approvate dal CPN del 15-16 dicembre 2001)

I - Nella previsione che il Congresso Nazionale possa introdurre nello Statuto l'istanza congressuale regionale, i Congressi di Federazione sono chiamati ad eleggere oltre ai delegati al Congresso Nazionale anche i delegati agli eventuali Congressi Regionali, da eleggere in ragione di uno ogni 50 iscritti (o frazione superiore a 25), salvo deroga motivata ed autorizzata dalla Commissione Congressuale Nazionale. Gli eventuali Congressi Regionali saranno convocati dalla Direzione Nazionale entro tre mesi dalla data del Congresso Nazionale.

II - Nella previsione che il Congresso Nazionale possa introdurre nello Statuto una diversa strutturazione dei Comitati Politici Federali ed una norma di salvaguardia della presenza paritaria dei sessi negli stessi Comitati Politici Federali, i Congressi delle Federazioni si terranno in due sessioni, la prima chiamata ad eleggere i delegati al Congresso Nazionale e agli eventuali Congressi Regionali, la seconda sessione chiamata ad eleggere i Comitati Politici Federali ed i Collegi Federali di Garanzia. La Direzione Nazionale convocherà la seconda sessione dei Congressi Federali entro un mese dalla data del Congresso Nazionale.